



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 28/02/2013

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Dirigente per la Pianificazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale in Puglia, con decreto n. 24 del 2 Maggio 2011 ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 Art 6 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, ha conferito all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'Acquedotto Pugliese S.p.A., giusta disposizione 61654 del 24 Maggio 2011, ha accettato la suddetta delega, costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni ed individuando come dirigente l'Avv. Alessio Chimenti e come Responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Francesca Lanfrancotti;
- con Disposizione Prot. 63440/2012 si provvedeva al subentro dell'Avv. Maurizio Cianci nelle funzioni di Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni;
- la predetta disciplina di delega, all'Art. 2, contempla anche le attività connesse al presente atto;
- con delibera consiliare n. 32 del 14 Luglio 2009 si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con Determina n. 21 del 2 Maggio 2011 il Dirigente per la Pianificazione dell'Ato Puglia ha approvato il progetto esecutivo, dando atto che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
- con Decreto n. 87204 emanato da questo Ufficio in data 21 Luglio 2011, è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa indennità di espropriazione;
- in data 8 Settembre 2011 i tecnici incaricati hanno proceduto alla immissione nel possesso degli espropriandi immobili mediante regolare redazione del relativo verbale;

Preso atto che:

- con nota interna Prot. 71913/2012 il Direttore Tecnico riferiva in merito all'opportunità di procedere con la proposta di variazioni migliorative ex art. 162 comma 3 del Dpr 207/2010 avanzata dall'impresa appaltatrice delle opere con nota del 28 Maggio 2012;
- dette variazioni prevedevano, tra l'altro, la restituzione di talune porzioni di immobili occupate con verbale del 8 Settembre 2011;
- limitatamente alle porzioni censite in agro di Altamura al Fg 162, p.lle 2174, 2175, 2176 (tutte ex p.lla 248) e 2177, 2178 e 2179 (queste ultime ex p.lla 255), in ragione dell'interferenza con la linea elettrica aerea ivi insistente, si rendeva necessario procedere all'ulteriore occupazione tempranea non preordinata all'esproprio;
- per far fronte alla necessità innanzi descritta in data 3 Agosto 2012 il Comune di Altamura, nella persona del Dirigente del Settore LL PP, emanava, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Dpr 327/2002,

ordinanza n. 270 recante occupazione temporanea dei cespiti ivi indicati e limitatamente alle porzioni ivi stesso precisate;

- con verbale del 15 Ottobre 2012 questo Ufficio per le Espropriazioni procedeva alla restituzione e contestuale nuova occupazione temporanea in ottemperanza alla richiamata Ordinanza Dirigenziale n. 270/2012 del Comune di Altamura;

Considerato che:

- con nota Prot. 70453/2012 il Comune di Altamura riferiva in merito alle quotazioni immobiliari in proprio possesso, utili alla determinazione dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 37 del Dpr 327/2001;
- in relazione alla durata del possesso compiutosi nel lasso di tempo intercorrente tra l'8 Settembre 2011 (data della prima immissione nel possesso) e il 15 Ottobre 2012 (data di restituzione) e, a decorrere da tale data fino allo spirare di mesi tre, è stata formulata offerta di determinazione provvisoria dell'indennità per un totale pari ad Euro 6.061,47;
- che la ditta proprietaria giuste le note Prot. 594, 599, 600, 601, 603/2013 ha condiviso l'entità degli importi proposti.

Atteso che:

- l'Art. 26 comma 7 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione nel Bur dei provvedimenti di pagamento diretto delle indennità;
 - è data facoltà, sussistendone gli interessi ed entro e non oltre il termine di pubblicazione, di presentare osservazioni e/o opposizioni in relazione alla misura dell'indennità ovvero a tutela del diritto reale di garanzia posseduto;
 - ove le opposizioni e/o osservazioni formulate saranno ritenute pertinenti si procederà, giusto comma 4 Art 26 del Dpr 327/2001, al deposito dell'indennità fino al raggiungimento dell'accordo sulla ripartizione degli importi indennitari;
- le somme riconosciute a titolo di indennità di occupazione temporanea di immobili aventi destinazioni urbanistiche "A", "B", "C", "D" sono assoggettate alla ritenuta alla fonte nella misura del venti per cento ai sensi dell'Art 35 comma 2 del Dpr 327/2001, salvo il disposto di cui al comma 1;
- in ragione del carattere temporaneo delle occupazioni sottese alle indennità in argomento, non sarà posto in essere alcun tipo di frazionamento catastale delle aree coinvolte.

Visto:

- il disposto congiunto di cui ai commi 9 Art 37 e 4 dell'Art 40 del Dpr 327/2001, a norma del quale al proprietario diretto coltivatore ovvero terzo conduttore del medesimo, spetta, nel caso di immobile avente destinazione urbanistica edificatoria, una ulteriore indennità commisurata al valore agricolo medio sulla base della coltura effettivamente praticata;
- la Disposizione 22735/2013 qui riportata per estratto.

DISPONE

1. Di corrispondere in favore degli intestatari catastali di seguito riportati ed in relazione al titolo e quota di relativa pertinenza, gli importi a saldo definitivo delle dovute indennità meglio di seguito distinte.

a) Ditta catastale CUCCHIARELLI Carla nata a Bari il 24 Giugno 1960 CF CCC CRL 60H64 A662 C comproprietaria per una quota di 3/12 in regime di comunione pro indiviso, CUCCHIARELLI Valeria nata a Bari il 27 Settembre 1952 CF CCC VLR 52P67 A662 R comproprietaria per una quota di 3/12 in regime di comunione pro indiviso, DE NORA Elena nata ad Altamura il 6 Aprile 1955 CF DNR LNE 55D46 A225 X comproprietaria per una quota di 2/12 in regime di comunione pro indiviso, DE NORA Elisabetta nata ad Altamura il 19 Novembre 1958 CF DNR LBT 58S59 A225 H comproprietaria per una

quota di 2/12 in regime di comunione pro indiviso e DE NORA Maria Teresa nata ad Altamura il 7 Marzo 1948 CF DNR MTR 48C47 A225 E comproprietaria per una quota di 2/12 in regime di comunione pro indiviso; l'indennità condivisa, in assenza di opposizioni al pagamento presentate nei termini di legge verrà corrisposta in esito al favorevole accertamento in ordine all'assenza di diritti di terzi attestato mediante certificato rilasciato dal Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio;

2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
